



COMUNE DI SAREGO

*Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 4.06.2020

Aggiornato al D. Lgs 116/2020 con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 12.07.2021

Aggiornato alla delibera 15/2022 di ARERA con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 21.12.2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione dei rifiuti
- Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTI

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Locali ed aree soggetti alla TARI
- Art. 8 - Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.
- Art. 9 - Esclusione dell'obbligo del conferimento
- Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.
- Art. 11 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12 - Costo di gestione
- Art. 13 - Determinazione della Tariffa
- Art. 14 - Articolazione della Tariffa
- Art. 15 - Periodi di applicazione della TARI
- Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 - Servizio integrativo di raccolta pannolini pannoloni e traverse salva letto
- Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 - Scuole Statali
- Art. 21 - TARI giornaliera
- Art. 22 - Tributo Provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali
- Art. 25 - Riduzioni per gli agriturismi
- Art. 26 – Rifiuti urbani avviati al recupero
- Art. 27- Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico e reintegro
- Art. 28 - Rifiuti urbani di utenze non domestiche avviati al riciclo
- Art. 29- Agevolazioni
- Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 31 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 32 - Riduzione parte fissa per rinuncia apparecchi per il gioco d'azzardo

Art. 33 - Agevolazioni anti spreco eccedenze alimentari

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 34 - Obbligo di dichiarazione

Art. 35 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 35 bis - Risposta alle richieste di attivazione del servizio Art. 35 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 35 ter - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

Art. 36 – Termini per il pagamento e periodicità della riscossione

Art. 37 - Scadenze di versamento

Art. 38 - Sospensione del versamento

Art. 39 - Versamento rateale

Art. 40 - Accertamento

Art. 41 - Riscossione

Art. 42 - Riscossione coattiva

Art. 43 - Rimborsi

Art. 44 - Contenzioso

Art. 45 - Funzionario responsabile del tributo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel Comune di Sarego, come previsto dall'art. 1, commi da 641 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019 (Legge finanziaria 2020), stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione.
- 2 L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.
- 3 La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
- 4 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione dei rifiuti

- 1 La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2 Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché dalla legislazione e normativa in materia.

Art. 3

Definizione e classificazione dei rifiuti

- 1 I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2 Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi

- materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3 Sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
- 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 **Soggetto attivo**

- 1 La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI.

TITOLO II

PRESUPPOSTI

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1 Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2 L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 3 Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è valida se accompagnata da atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 4 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 6

Soggetti passivi

- 1 La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2 Per le parti comuni condominiali utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3 In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4 Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la TARI è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 7

Locali ed aree soggetti alla TARI

- 1 Sono considerati produttivi di rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno alla singola abitazione;
 - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;

- e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica.

Art. 8

Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.

- 1 Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti urbani;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas);
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) e unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g) unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) i locali con altezza pari o inferiore a 1,50 metri;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose;
- 2 Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
- 3 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione dell'obbligo del conferimento

- 1 Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile.
- 2 Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.

- 1 Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2 Non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - c) e superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni e i locali per le attività agrituristiche;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge;
- 3 Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento
Tipografie-stamperie-vetriere-incisioni-serigrafie	40%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Carrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Attività di elettrauto, di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, impianti di condizionamento.	30%

Attività di trattamento, deposito e commercio di materiali da recupero	80%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, di analisi mediche	40%
Lavanderia a secco, tintorie non industriali	10%
Verniciatura, galvanotecnici – fonderie	80%
Laboratori fotografici, eliografie	25%

- 4 Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.
- 5 Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 Superficie degli immobili

- 1 Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2 Nei casi in cui non si sia in possesso di tale dato e ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 3 Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella con altezza pari o inferiore minima a m. 1,50;
- 4 La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50;

TITOLO III

TARIFFE

Art. 12

Costo di gestione

- 1 La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese come tutte le attività produttive) con modalità di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze.
- 2 Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.
- 3 I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 4 Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente.
- 5 È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 6 Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 7 Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 13

Determinazione della Tariffa

- 1 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
- 2 La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

- 3 La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 **Articolazione della Tariffa**

- 1 La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2 La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3 L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali di anno in anno stabiliti sulla base della delibera di determinazione delle tariffe.
- 4 Attraverso l'adozione del sistema di misurazione della produzione di rifiuto secco e la calibrazione della parte variabile della tariffa sulla reale produzione di tale frazione di rifiuto, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Inoltre la previsione di spesa del piano finanziario, che tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, permette la modulazione della tariffa assicurando riduzioni dovute ai risultati della raccolta differenziata.

Art. 15 **Periodi di applicazione della TARI**

- 1 La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. Ai fini della determinazione del mese di inizio, di variazione e/o di cessazione, il mese si computa per intero quando l'occupazione si protrae per almeno 15 giorni.
- 2 L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3 Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4 Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nel numero dei componenti il nucleo familiare, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, con il criterio di cui al comma 1 del presente articolo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art. 16 **Tariffa per le utenze domestiche**

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2 La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito, misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti, considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Il Comune di Sarego, in sede di approvazione della tariffa, fissa il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza in relazione al numero degli occupanti.

Art. 17

Servizio integrativo di raccolta pannolini pannoloni e traverse salva letto

- 1 Le utenze che fanno richiesta di conferimento di pannolini e pannoloni e traverse salva letto, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.
- 2 Per i minori l'agevolazione decade automaticamente al compimento del terzo anno di età.
- 3 Le utenze che fanno richiesta di conferimento di dispositivi medico sanitari, per particolari esigenze mediche documentate, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.

Art. 18

Occupanti le utenze domestiche

- 1 La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2 Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.
- 3 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa.
- 4 Per le utenze domestiche tenute a disposizione sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nonché per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito pari ad 1 unità.
- 5 Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
- 6 In caso di elezione di domicilio temporaneo presso il Comune di Sarego, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello dichiarato dal soggetto passivo del tributo.
- 7 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti

al pagamento con vincolo di solidarietà.

- 8 Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, sono computati assieme all'utenza domestica di cui sono pertinenza. Se questi locali sono condotti da persona fisica che non è titolare di utenze domestiche nel Comune di Sarego, il numero degli occupanti è considerato pari ad 1 unità.

Art. 19

Tariffa per le utenze non domestiche

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile il coefficiente Kc relativo alla reale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta, determinato all'interno dei valori minimo e massimo indicati al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a (Nord) integrata dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2012.
- 2 La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata anche sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento). Il Comune di Sarego, in sede di approvazione della tariffa, fissa il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare a ciascuna utenza.
- 3 Le attività non comprese nella classificazione di cui al precedente comma 1 sono associate, per l'applicazione della TARI, alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
- 4 L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dai precedenti commi viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche (AT.ECO.) adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 5 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività, economica o professionale, è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6 In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20

Scuole Statali

- 1 Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 21

TARI giornaliera

- 1 La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2 La tariffa applicabile è determinata in base alle componenti fissa attribuita alla categoria di appartenenza o assimilabile, rapportate a giorno e maggiorate del 100% La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
- 3 La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.
- 4 L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.

Art. 22

Tributo Provinciale

- 1 Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23
Riduzioni per le utenze domestiche

- 1 La tariffa del tributo è ridotta del 30 per cento nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (elettricità, acqua, gas...), purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare e a condizione che tale circostanza possa essere documentata.
 - b) abitazioni detenute da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.
- 2 Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.
- 3 La riduzione di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità, e di accettare di essere sottoposti ai controlli/accertamenti sull'effettiva pratica di compostaggio effettuati dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti. L'utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto umido, pertanto deve essere restituita del contenitore umido consegnato dal Comune.
- 4 Nel caso di mancata pratica del compostaggio, riscontrata dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, che lo effettuano senza preavviso, la quota relativa alla riduzione annuale in oggetto verrà recuperata nella successiva bollettazione della tassa sui rifiuti, previa semplice comunicazione. Dovrà seguire esito favorevole al controllo successivo per ottenere nuovamente l'annuale riduzione prevista.
- 5 Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di comunicazione.
- 6 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24
Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali

- 1 La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non

- continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - 3 Si applicano i commi 5 - 6 dell'art. 23.

Art. 25 **Riduzioni per gli agriturismi**

- 1 Agli agriturismi che abbiano avviato il compostaggio in loco dei propri rifiuti organici e vegetali è riconosciuto un abbattimento della tariffa nella misura del 20% sia della parte fissa che della parte variabile. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune, all'Amministrazione provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.
- 2 La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo, specificandone le modalità. L'utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto umido.
- 3 Si applicano i commi 4 - 5 - 6 dell'art. 23.

Art. 26 **Rifiuti urbani avviati al recupero**

- 1 Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2 Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3 Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 27 **Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico e reintegro**

- 1 Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 2 Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico,

- da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- 3 La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Art. 28

- Rifiuti urbani di utenze non domestiche avviati al riciclo

- 1 Ai produttori di rifiuti urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 1 % al 33 % di avvio al riciclo = 20 % di riduzione della quota variabile

dal 34 % al 66 % di avvio al riciclo = 40 % di riduzione della quota variabile

dal 67 % al 100 % di avvio al riciclo = 60 % di riduzione della quota variabile

- 2 I materiali ammessi al riciclo, per i quali viene riconosciuta la riduzione, sono identificati dai seguenti codici CER:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

- 3 Per fruire delle riduzioni previste dal comma precedente, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le

superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva apposita documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed indicando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER.

Art. 29

Agevolazioni

- 1 Agevolazioni a favore di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale verranno riconosciute e concesse facendo rinvio alle disposizioni del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle linee guida in attuazione dell'art. 9 del medesimo Regolamento.
- 2 Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 3 Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23.

Art. 30

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2 La somma delle riduzioni e agevolazioni non può comunque eccedere il 60 per cento del tributo.

Art. 31

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1 Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 32

Riduzione parte fissa per rinuncia apparecchi per il gioco d'azzardo

- 1 Agli esercizi commerciali che rinunciano agli apparecchi posseduti per il gioco d'azzardo lecito e ne danno comunicazione al Comune, viene riconosciuta una riduzione del 30% dell'ammontare della parte fissa della tari per tre anni dalla data di presentazione della

comunicazione di rinuncia. La riduzione decorre dall'esercizio successivo.

Art. 33

Agevolazioni anti spreco eccedenze alimentari

- 1 Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito li ritirino dalla vendita e li cedano, direttamente o indirettamente, a persone indigenti o in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, possono presentare richiesta di riduzione della TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 652, della L. 147/2013, così come modificata dall'art. 17 della L. 166/2016.
- 2 La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all'art. 16 della Legge n.166/2016, tenendo conto delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016.
- 3 La riduzione è pari a Euro 0,50 per kilo di beni alimentari di cui sia opportunamente documentata la cessione gratuita, purché sia prodotta istanza all'ufficio TARI entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, illustrando il progetto/collaborazione teso a contrastare lo spreco alimentare, con documentazione dell'avvenuta adesione al medesimo.
- 4 La misura massima della riduzione è pari al 20% della parte variabile della TARI dovuta ed è applicata a consuntivo.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 34

Obbligo di dichiarazione

- 1 I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2 La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
- 3 Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 35

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa utilizzando gli appositi moduli a disposizione degli interessati, contenenti il recapito postale, di posta elettronica o fax a cui inviare la richiesta;
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (cognome, nome e codice fiscale) e del proprietario dell'alloggio ove non coincidente;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale), il numero dei soggetti occupanti l'utenza (residenti e/o domiciliati) e del proprietario dell'alloggio;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- g) recapito postale ed indirizzo di posta elettronica dell'utente;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice AT.ECO. dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5 La dichiarazione, redatta compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile e reso disponibile presso gli sportelli fisici, sottoscritta dal dichiarante, è presentata a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico o on line se attivato.
- 6 La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 35 bis

Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente ed il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio;
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente;
3. Entro 30 giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente alla data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Art. 35 ter

Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio;
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta entro il termine di cui all'articolo 35 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 35, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione

che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione;

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero fuori dal servizio pubblico (ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/06), decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro 30 giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione dal servizio. Tale termini si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente alla data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Art. 36

Termini per il pagamento e periodicità della riscossione

- 1 Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 mediante il sistema dei versamenti unitati (modello F24) ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici previsti dal DM 21/10/2020.
- 2 L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
- 3 Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utenza un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per utilizzare tale modalità.

Art. 37

Scadenze di versamento

1. L'Ente è tenuto ad inviare, almeno una volta all'anno, il documento di riscossione, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio di documenti di riscossione.

2. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti TARI effettuano il versamento, anche in modo differenziato, secondo le scadenze stabilite dal Comune.

3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nei documenti di riscossione.

Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione o al pagamento della prima rata.

4. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'Ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando per l'utente la facoltà di pagare in un'unica soluzione.

5. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati al contribuente.

6. A seguito dell'introduzione della rilevazione puntuale del conferimento del rifiuto secco, si procede al conguaglio del costo degli svuotamenti eccedenti i limiti fissati annualmente dal Comune, nella prima rata di versamento dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 38

Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di

contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2.

Art. 39 **Versamento rateale**

- 1 Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare le somme determinate negli avvisi di accertamento TARI, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 100,00.
- 2 La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
- 3 È ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
- 4 Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
- 5 Il versamento rateale viene concesso secondo le disposizioni della Legge 160/2019 e secondo le modalità previste nel Regolamento delle entrate tributarie.
6. L'Ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna rata agli utenti che:
 - a) dichiarano mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari di bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o del gas e/o idrico;
 - b) si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) ricevano un importo addebitato superiore del 30% del valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
7. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
8. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad euro 100,00, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro La scadenza del termine di pagamento riportata nel documento di riscossione;
10. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - degli interessi dilatori non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale europea;
 - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 40 **Accertamento**

- 1 L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità telematica prevista dalla normativa, inviato direttamente dal Comune, a pena

- di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- 2 L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
 - 3 Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 41 **Riscossione**

- 1 Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2 Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
- 3 Il versamento deve essere effettuato alle scadenze stabilite annualmente con deliberazione di approvazione delle tariffe. Le rate scadenti prima del 01 dicembre dell'anno di riferimento sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre le rate scadenti dopo il 01 dicembre dell'anno di riferimento sono calcolate a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.
- 4 Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo non sia superiore ad euro 12,00.
- 5 Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. ovvero altra modalità telematica stabilita dalla normativa e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento pari al 30 per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- 6 Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42 **Riscossione coattiva**

- 1 Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente, così come previsto dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, mediante i

soggetti indicati dall'art. 52 c. 5 lettera b) del D. lgs. 446/1997 e secondo le disposizioni del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 43 **Rimborsi**

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2 Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.
- 3 Per rimborsi di importi pari o inferiori ad Euro 12,00 è possibile la compensazione tra crediti e debiti, in capo al medesimo soggetto.
4. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenziano un credito a favore dell'utente, l'Ente procede a accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento utile di riscossione;
 - b) rimborso, nel caso in cui l'importo da rimborsare sia maggiore rispetto a quanto addebitato;
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 euro.

Art. 44 **Contenzioso**

- 1 Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2 Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3 Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 45 **Funzionario responsabile del tributo**

- 1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Decorrenza ed efficacia del regolamento

- 1 Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020.
- 3 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4 I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – come modificato dall'art. 58-quinquies, D.L. 124/2019

Utenze non domestiche > 5000	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club